



## SICUREZZA E LIBERTA' DI ESPRESSIONE: QUALE EQUILIBRIO?

Guido Scorza

La discussione nel corso della sessione ha confermato – così come il suo titolo già anticipava – l'esistenza di una questione di difficile soluzione in relazione all'esigenza di individuare una posizione di equilibrio idonea a garantire un uso di internet libero e sicuro ovvero capace di assicurare a ciascuno di manifestare liberamente il proprio pensiero a mezzo internet salvo rispondere di eventuali abusi e alle eventuali vittime di tali abusi di ottenere la tutela dei propri diritti.

Tanto il Sen. D'Alia attraverso la sua comunicazione che l'On. Palmieri con la propria relazione hanno, infatti, sottolineato come, a prescindere dalle soluzioni legislative sin qui proposte e, probabilmente, non sempre adeguate, ritengono, che l'attuale quadro normativo non abbia ancora raggiunto un livello di maturità soddisfacente in relazione ai reati di opinione a mezzo Internet.

Nel corso della sessione, d'altro canto, gli interventi di Paolo Nuti e di Antonio Baldassarra hanno richiamato l'attenzione del legislatore e dei presenti sull'inattuabilità tecnica e la conseguente inammissibilità giuridica delle forme di pseudo-sequestro – ma in realtà di autentico filtraggio – cui, troppo di frequente, il legislatore e la stessa magistratura ha ritenuto di far ricorso.

Antonio Baldassarra, in particolare, ha proposto una stimolante riflessione sul percorso attraverso il quale il legislatore ha introdotto nel nostro Ordinamento la tecnica dei filtraggi e delle black list nell'ambito di discipline speciali – quella in tema di gioco d'azzardo on-line e quella relativa alla repressione della pedopornografia telematica – che, tuttavia, hanno finito con il produrre un effetto di "assuefazione" ad un approccio che, al contrario, costituisce – a prescindere da quello che sia il bene della vita tutelato – sproporzionato ed assai poco rispettoso della libertà di manifestazione del pensiero nello spazio telematico.

Altra stimolante riflessione è emersa dall'intervento di Marco Pancini di Google il quale ha richiamato l'attenzione sull'importanza di ricercare la posizione di equilibrio oggetto della domanda costituente il titolo della sessione nella disciplina sul commercio elettronico ovvero nel principio secondo il quale laddove taluni contenuti prodotti da terzi siano resi accessibili attraverso l'attività di intermediari della comunicazione questi ultimi non possano essere tenuti ad altri adempimenti se non la rimozione dei contenuti stessi a seguito di puntuale e circoscritta comunicazione circa la natura illecita del contenuto pubblicato.

Alla luce di tali riflessioni la posizione di sintesi dei lavori della sessione sembra poter essere riassunta nei seguenti termini:

La materia dell'informazione on-line ha urgente bisogno dell'individuazione di un quadro normativo che costituisca certo e sicuro riferimento per tutti i soggetti coinvolti nella pubblicazione di contenuti in Rete, siano essi utenti, internet service provider o UGC.

Tale quadro, peraltro, sembra poter essere in larga misura individuato nella vigente disciplina sul commercio elettronico e nell'apparato sanzionatorio – anche di carattere penale – che punisce ogni abuso della libertà di

manifestazione del pensiero suscettibile di ledere altrui diritti o interessi.

Nell'individuare la disciplina della materia, peraltro, occorrerà tenere in debita considerazione il rischio che si correrebbe laddove si imputassero agli ISP forme di responsabilità ulteriori rispetto a quelle individuate nella disciplina sul commercio elettronico in quanto, questi ultimi, potrebbero – come peraltro talvolta sta già accadendo – essere spinti ad agire in autotutela dando vita a pericolose forme di “censura privata”.

Sotto il profilo pratico-operativo, infine, sembra importante raccogliere il suggerimento proveniente dagli addetti ai lavori di bandire qualsiasi forma di filtraggio, facendo piuttosto ricorso – ove necessario e a seguito di provvedimento da parte dell’Autorità Giudiziaria – a sequestri consistenti nella materiale rimozione dei contenuti oggetto o strumento del reato.

**Guido Scorza**

Docente di Diritto dell'Informatica, Università di Bologna